



REGOLAMENTO DI DISCIPLINA DEI BENI
DEMANIALI SITI NEL TERRITORIO DEL
COMUNE DI
MONTENERO VAL COCCHIARA
GRAVATI DAL DIRITTO DI USO CIVICO DI
PASCOLO

Approvato con del. consiliare n. 3 del 28/04/2023

SOMMARIO

Articolo 1 SCOPI E FINALITA'

Articolo 2 INDIVIDUAZIONE DELLE AREE DESTINATE A PASCOLO

Articolo 3 REQUISITI RICHIESTI PER L'ASSEGNAZIONE IN FIDA PASCOLO DEI TERRENI GRAVATI DA USO CIVICO DI PASCOLO

Articolo 4 DOMANDE

Articolo 5 ASSEGNAZIONE DEI PASCOLI

Articolo 6 CORRISPETTIVO PER L'UTILIZZO DELLE AREE CONCESSE IN FIDA PASCOLO

Articolo 7 RISCOSSIONE DELLA TASSA

Articolo 8 REGIME DI RIPOSO DEL LOTTO DESTINATO ALLA FIDA FIENO ALL'INTERNO DEL COMPARTO SOGGETTO AD USO CIVICO DI PASCOLO

Articolo 9 RESPONSABILITA' A CARICO DEGLI AFFIDATARI

Articolo 10 MODALITA' DI PASCOLAMENTO ED OBBLIGHI

Articolo 11 DIVIETI

Articolo 12 SANZIONI

Articolo 13 REGOLAMENTAZIONE ATTRAVERSAMENTO PANTANO ZITTOLA CON MEZZI MECCANICI

Articolo 14 PUBBLICITA' ED ENTRATA IN VIGORE

Art. 1 - SCOPI E FINALITA'

1. Il presente Regolamento disciplina l'utilizzo dei terreni montani siti nel territorio del Comune di Montenero Val Cocchiara, gravati dal diritto di uso civico di pascolo, e viene adottato ai sensi dell'art. 43 del Regolamento per l'esecuzione della Legge 16 giugno 1927, n. 1766 approvato con R.D. 26 febbraio 1928, n. 332, di attuazione della Legge 16/06/1927 n.1766, della L.R. 2/09/99 n. 29 riguardante provvedimenti per la salvaguardia, lo sviluppo, la tutela e la valorizzazione dei terreni montani, della L.R. 18/01/2000 n. 6 recante Legge forestale della regione Molise, delle prescrizioni di Massima di Polizia Forestale, del piano di gestione SIC natura 2000 e del piano di gestione delle proprietà silvo-pastorali del Comune di Montenero Val Cocchiara valevole per il periodo 2020/2034.
2. Data la natura demaniale dei beni di uso civico, questi non possono essere oggetto di atti negoziali, pertanto, con il presente Regolamento, se ne definiscono le modalità di utilizzo.
3. Il Comune amministra e valorizza il patrimonio civico ad uso collettivo di pascolo secondo "criteri ecologici e di razionale zootecnia montana" da parte della popolazione naturale residente nel Comune, nel quadro delle norme vigenti, nonché delle consuetudini e delle tradizioni agro-silvo-pastorali locali recepite nel presente regolamento.
4. Si specifica che le assegnazioni ai fini pascolativi devono essere in **fida pascolo**, intendendosi con tale definizione quelle concessioni rilasciate a più allevatori sulle stesse particelle catastali senza delimitazione specifica dell'area concessa e non in **assegnazione esclusiva**
5. In caso di rinnovo, qualora persistano le medesime condizioni e requisiti da parte dei richiedenti, l'assegnazione a questi ultimi sarà prioritaria, rispetto alle nuove domande di fida pascolo.

Art. 2 - INDIVIDUAZIONE DELLE AREE DESTINATE A PASCOLO

1. La superficie complessiva del territorio di Montenero Val Cocchiara, costituita da proprietà comunali e private, è di circa 2.300 ha.
2. Le suddette proprietà, ad eccezione delle aree interdette, sono menzionate nell'elenco allegato (Allegato A) al presente Regolamento insieme ai relativi codici pascolo.
3. Le aree sono inoltre suddivise in aree omogenee come individuate nella Valutazione di Incidenza Regionale.
4. Le aree pubbliche saranno oggetto di concessione all'utilizzo tramite Fida Pascolo.

Art. 3 - REQUISITI RICHIESTI PER L'ASSEGNAZIONE IN FIDA PASCOLO DEI TERRENI GRAVATI DA USO CIVICO DI PASCOLO

1. Al godimento in fida pascolo dei beni demaniali siti nell'ambito del territorio comunale saranno ammessi tutti i richiedenti in possesso dei seguenti requisiti:
 - a. Residenza nel Comune di Montenero Val Cocchiara da almeno 10 anni. La perdita della residenza comporta la decadenza della concessione.
 - b. Possesso del titolo di imprenditore agricolo professionale o coltivatore diretto di azienda ad indirizzo zootecnico iscritta all'ASREM con sede e codice azienda nel Comune di Montenero Val Cocchiara.
 - c. Essere in possesso del registro di stalla per i capi di bestiame per i quali esso è previsto, debitamente vidimato ed aggiornato, riportante il numero e la relativa matricola identificativa dei capi del proprio allevamento.

2. Sono di norma esclusi dal godimento dei pascoli gli allevatori non residenti nel Comune di Montenero Val Cocchiara, salvo diversa insindacabile valutazione del Comune, ovvero nel caso in cui le disponibilità di pascolo dovessero risultare in eccedenza rispetto ai bisogni dei capi di bestiame posseduti dagli allevatori residenti. Tale eccedenza deve risultare da attestazione scritta del Responsabile del Servizio competente. In ogni caso sia per gli allevatori residenti nel Comune di Montenero Val Cocchiara che non, il godimento dei pascoli è sempre oneroso.

Art. 4 - DOMANDE

Il Responsabile del Servizio competente, con manifesto da pubblicarsi ogni anno entro il mese di GENNAIO, inviterà i cittadini a presentare, entro il termine di 15 giorni dalla data di pubblicazione del manifesto, le domande di autorizzazione all'esercizio della fida pascolo, compilate sugli appositi MODELLI predisposti dall'ente comunale, da inoltrare al Comune di Montenero Val Cocchiara, tramite consegna a mano direttamente all'Ufficio Protocollo o a mezzo posta tramite raccomandata A/R.

Le domande dovranno indicare il numero di capi posseduti dall'azienda, anche ai fini della determinazione del canone dovuto e calcolato ai sensi dei successivi articoli.

Alla richiesta di assegnazione di fida pascolo vanno allegati obbligatoriamente:

1. Registro di stalla aggiornato
2. Copia del versamento del canone fida pascolo e fida fieno dell'anno precedente
3. Dichiarazione presa visione e accettazione delle statuizioni del presente Regolamento.

Senza tali allegati, la domanda di fida pascolo è da considerarsi irregolare e il Comune non potrà concedere in alcun modo l'autorizzazione. I trasgressori saranno punibili a termini di legge.

Dal registro di stalla verrà verificata la rispondenza dei capi dichiarati.

Qualora ci fossero delle pendenze nei pagamenti di canoni di fida pascolo e di fida fieno o ci fossero sanzioni inevase relative allo svolgimento delle attività di allevamento e/o all'esercizio del pascolo comminate dalle autorità competenti, l'amministrazione può riservarsi di negare il rilascio dell'autorizzazione fida pascolo.

Art. 5 - ASSEGNAZIONE DEI PASCOLI

1. Il Responsabile del Servizio, dopo il periodo di pubblicazione dell'Avviso pubblico, provvederà alla istruttoria delle istanze pervenute ai sensi dell'art. T4, verificando la completezza della documentazione richiesta.
2. Tra tutte le domande pervenute e istruite con esito positivo, i terreni verranno assegnati in misura percentuale ed equa, in proporzione al numero delle UBA determinate dai capi dichiarati da ciascun allevatore:

COEFFICIENTI DI CONVERSIONE IN UBA PER SPECIE ED ETA'	
BOVINI	UBA
Capi oltre i 12 mesi	1
Capi tra 6 e 12 mesi	0.6
Capi sotto i 6 mesi	0

EQUIDI	
Capi oltre i 12 mesi	1
Capi tra 6 e 12 mesi	0.6
Capi sotto i 6 mesi	0
OVICAPRINI	
Pecore	?
Capre	?

3. La superficie attribuita sarà proporzionale ai dati forniti dall'AGEA per ogni zona omogenea al momento della sua distribuzione, distribuendo tra tutti i fidatari in maniera percentuale i terreni ricadenti nella tipologia "seminativo – senza tara", poi quelli ricadenti nella tipologia "tara 20%", poi quelli ricadenti nella tipologia "tara 50%".
4. L'esercizio del pascolo (periodo di pascolamento) è subordinato all'applicazione:
 - Delle prescrizioni di massima e di Polizia Forestale
 - Delle disposizioni regionali riguardanti vincoli idrogeologici
 - Della relazione integrativa al piano di gestione dei pascoli
5. In relazione alle suddette disposizioni, il concedente potrà modificare con propria ordinanza il periodo di esercizio con provvedimento debitamente motivato.

Art. 6 – CORRISPETTIVO PER L'UTILIZZO DELLE AREE CONCESSE IN FIDA PASCOLO

1. Ogni proprietario che è autorizzato ad immettere il proprio bestiame nei pascoli comunali, per ciascun tipo di bestiame, deve un "diritto di fida" stabilito annualmente dalla giunta comunale.
2. La tassa per il diritto di fida sarà dovuta per intero, anche se il proprietario non avrà tenuto il bestiame per tutto il periodo pascolativo nei terreni assegnati ai sensi del presente Regolamento.

CANONI

Unità di bestiame dichiarato	Bovini	Equini	Ovini	Caprini
Fino a 25 capi	13	14	1,50	2,50
Da 26 a 50 capi	14	16	2,00	3,00
Da 51 a 100 capi	16	18	2,50	3,50
Da 101 a 150 capi	20	25	3,00	4,00
Da 151 a 200 capi	25	30	3,50	4,50
Da 201 a 250 capi	30	35	4,00	5,00
Da 251 a 300 capi	40	45	4,50	5,50
Oltre 300 capi	50	55	5,00	6,00

(cifre in euro) Le tariffe si intendono applicabili a capo, quindi per quelli di età superiore a sei mesi.

Art. 7 - RISCOSSIONE DELLA TASSA

1. La riscossione della tassa per il diritto di fida avverrà a mezzo c.c.p. n. 14735864 intestato a Tesoreria del Comune di Montenero Val Cocchiara, oppure tramite bonifico bancario IBAN IT 94 W 08327 40520 000000008591, con possibilità di effettuare il pagamento in due rate:
 - a. il 50% dell'intera somma dovuta dovrà essere versata entro e non oltre la data del 30/09 di ogni anno
 - b. il restante 50% della somma dovrà essere versato entro e non oltre il 30/11 di ogni anno.
2. La mancata dimostrazione del pagamento di quanto dovuto, comporterà la mancata autorizzazione al pascolo.

Art. 8 - REGIME DI RIPOSO DEL LOTTO DESTINATO ALLA FIDA FIENO ALL'INTERNO DEL COMPARTO SOGGETTO AD USO CIVICO DI PASCOLO ED ASSEGNAZIONE DELLA FIDA FIENO

1. Sui fondi comunali destinati alla fida fieno, ogni anno è previsto un riposo del lotto nel periodo compreso dal 01 aprile e fino circa a fine luglio, per l'espletamento della pratica della fienagione. Durante tale periodo è interdetto il pascolo all'interno del comparto, intendendo tale scelta come emanazione dei poteri discrezionali dell'Amministrazione Comunale tutrice dei beni in oggetto.
2. La Fida fieno verrà assegnata con le modalità previste dal regolamento di Fida Fieno (allegato B).

Art. 9 - RESPONSABILITA' A CARICO DEGLI AFFIDATARI E FACOLTA' DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE

1. I proprietari di bestiame hanno l'obbligo di usare ogni accortezza per la conservazione delle opere esistenti nei pascoli e, in caso di danneggiamento, i pastori e i proprietari del bestiame saranno responsabili dei danni arrecati.
2. A tal fine l'Amministrazione comunale, a mezzo degli Agenti di Polizia Municipale o altri delegati, unitamente agli Agenti del Corpo Forestale dello Stato, potrà procedere alla verifica e alla ricognizione dello stato dei fondi.
3. Nel caso in cui vengano accertati danni, l'Amministrazione comunale, qualora non fosse possibile individuare il responsabile diretto, procederà alle necessarie riparazioni o ai lavori, ripartendo la spesa in proporzione al numero dei capi di bestiame a ciascuno affidati.
4. L'Amministrazione comunale si riserva la facoltà di provvedere al recupero di aree da restituire al pascolo, tramite opere di decespugliamento e contenimento dell'avanzata del bosco, sia su demanio pubblico, sia su fondi privati in palese stato di abbandono.

Art. 10 - MODALITA' DI PASCOLAMENTO ED OBBLIGHI

L'esercizio del pascolo sui terreni demaniali comunali deve avvenire nel rispetto delle seguenti modalità ed obblighi:

1. In merito alla vigilanza degli animali, secondo il rispetto delle Leggi Nazionali, Regionali e del presente regolamento.
2. Il bestiame al pascolo deve essere sempre identificabile e le matricole auricolari e/o microchips dovranno essere corrispondenti a quelle depositate presso l'apposito ufficio della A.S.L. e del Comune.

3. Obbligo di eseguire tutte le misure di profilassi suggerite dalle competenti autorità se, durante il periodo di fida, dovessero verificarsi malattie infettive o contagiose per il bestiame. In tal caso il fidatario non potrà esercitare alcuna azione di danni verso l'Ente nel caso di morie per malattie infettive contratte nel fondo fidato.
4. Obbligo di attenersi a tutte le disposizioni ed alle norme dettate dai regolamenti generali e speciali di Polizia veterinaria.
5. Anche a causa della dislocazione degli abbeveratoi esistenti e del Fiume Zittola (unica fonte perenne d'acqua), a tutti gli allevatori autorizzati ad immettere il proprio bestiame nei pascoli demaniali è concesso il libero transito nell'intero territorio Comunale al fine di accedere alle fonti d'acqua.
6. In caso di morte degli animali al pascolo, occorre procedere alla denuncia c/o il competente servizio ASL ove l'animale è stato registrato e a darne contestuale comunicazione al Comune concessionario del pascolo.
7. E' fatto obbligo ai concessionari di effettuare decespugliamento o sfalcio delle specie infestanti alla fine del periodo di pascolamento.
8. Gli allevatori sono obbligati all'uso del registro BDN per la movimentazione degli animali come previsto nella normativa vigente.
9. Gli allevatori sono obbligati ad eseguire il pascolamento con caratteristiche specifiche di custodia e vigilanza che consistono in: impedimento nell'ingresso in zone inibite al pascolo, precisa conoscenza della localizzazione delle mandrie, registrazione della movimentazione delle mandrie nel sistema informativo veterinario come stabilito dalla normativa vigente.
10. Il Comune declina ogni responsabilità per danni di qualsiasi natura a cose o persone.

Art. 11 - DIVIETI

1. E' vietata l'introduzione di bestiame nei terreni, prima di essere in possesso della prescritta autorizzazione.
2. E' vietato cedere ad altri la concessione delle terre civiche.
3. E' vietato immettere nei terreni comunali di uso civico un numero di capi superiore a quello autorizzato.
4. E' vietato fare uso del fuoco nelle aree autorizzate al pascolo ed è fatto obbligo di esercitare, per il periodo della concessione, un'attenta sorveglianza, segnalando tempestivamente eventuali principi d'incendio e/o danneggiamenti.
5. E' vietato effettuare l'esercizio del pascolo nei terreni pascolativi percorsi da fuoco per almeno dieci anni dal verificarsi dell'evento (art. 10 legge n. 353 del 21/11/2000), salvo ulteriori differimenti da parte dell'Autorità Forestale.
6. Le deiezioni prodotte dal bestiame restano acquisite al pascolo come concime naturale, è perciò vietato asportarle, sia dai proprietari del bestiame sia da terzi.
7. E' vietato sbarrare con sistemi fissi, strade e percorsi montani consolidati nei terreni concessi a pascolo. Fanno eccezione eventuali chiusure autorizzate dall'Ente ai fini della tutela della sicurezza e della incolumità pubblica, nonché per l'espletamento della fienagione.
8. E' vietato utilizzare fertilizzanti chimici e fitofarmaci.
9. E' vietato lo stazionamento degli animali a distanza inferiore a mt 200 da insediamenti abitativi.

10. E' vietato effettuare l'esercizio del pascolo nelle aree destinate a fienagione come indicato all'articolo 9.
11. E' vietato il pascolo su tutte le aree rimboschite o in corso di rimboschimento secondo il giudizio insindacabile dell'Autorità Forestale.
12. E' vietato il pascolo nelle are attrezzate ad uso ricettivo.
13. I cani al seguito dei pastori dovranno essere iscritti all'anagrafe canina, vaccinati e sottoposti a trattamenti antiparassitari.
14. E' vietata la realizzazione di recinzioni o chiudende con filo spinato in quanto possibile causa di lesioni o danni alla fauna selvatica, di interesse comunitario, nonché al bestiame domestico al pascolo. Restano ammissibili eventuali chiudende dei terreni destinati al pascolo autorizzate dall'Ente, anche per l'esercizio della fienagione. Nei lotti opportunamente recintati è ammesso il pascolo senza custodia.
15. E' vietato l'accesso al pascolo in periodi diversi rispetto a quelli previsti dalla relazione integrativa al piano di gestione dei pascoli. E' inoltre vietato l'esercizio del pascolamento nella zona omogenea 1 quando le condizioni edafiche del terreno non lo consentono (condizioni di allagamento ed innevamento). E' inoltre fatto obbligo di rispettare il numero di giorni massimi di pascolamento per UBA nelle diverse aree omogenee come riportato nell'attestato di fida pascolo.

Art. 12 - SANZIONI

1. Fatti salvi gli aspetti penali ed amministrativi connessi ad altre norme, per le violazioni di una qualsiasi delle disposizioni contenute nel presente Regolamento, si applica una sanzione amministrativa di €. 25,00.
2. Inoltre si applicano le seguenti sanzioni, relative a mancato rispetto degli obblighi di cui all'articolo 12:

VIOLAZIONE	SANZIONE AMMINISTRATIVA MN E MAX APPLICABILE
transito non autorizzato dei mezzi meccanici	Minimo 25 max 130 euro a veicolo
violazioni periodi o zone di pascolo	Minimo 25 max 40 euro a capo
violazioni del n. di capi autorizzati	Minimo 25 max 40 euro a capo
stazionamento degli animali a distanza inferiore a mt 200 da insediamenti abitativi	Minimo 25 max 40 euro a capo
realizzazione manufatti non autorizzati in particolare manufatti in filo spinato	Minimo 50 max 70 euro
sanzione per animali di aziende non aventi fida pascolo sul comune di Montenero Val Cocchiara	Minimo 100 max 500 euro a capo

3. Per tutte le altre violazioni si richiamano le sanzioni previste dalla normativa nazionale o regionale
4. Al controllo del rispetto delle presenti norme sono demandati gli organi di Polizia Municipale, il Corpo Carabinieri Forestali, la Polizia Provinciale e tutti coloro che svolgono funzioni di Polizia Giudiziaria.

ART. 13 - REGOLAMENTAZIONE ATTRAVERSAMENTO PANTANO ZITTOLA CON MEZZI MECCANICI

Il transito nel Pantano Zittola - zona SIC/ZSCIT7212126 è vietato, fatta eccezione per le seguenti fattispecie di eventi:

- Interventi di polizia, pubblica sicurezza e motivi sanitari;
- Recupero, soccorso o alimentazione del bestiame o altri animali;
- Raggiungimento di proprietà private;
- Raggiungimento di zone di caccia autorizzate per le persone in possesso di tutti i requisiti di legge per l'esercizio dell'attività venatoria;
- Attività agronomiche, con particolare riferimento alla fienagione.

E' sempre vietato l'attraversamento in carovana.

Per le suddette fattispecie di esclusione dal divieto di attraversamento, si deve comunque adottare un comportamento consono, che si sostanzia in:

- Utilizzare per l'attraversamento, il più possibile le Piste tracciate ed individuate nell'allegato 3;
- Utilizzare sempre strade alternative e percorrere all'interno dell'area il tragitto più breve possibile;
- Evitare l'attraversamento in caso di allagamento o innevamento, a meno che non sia strettamente necessario ed urgente

ART. 14 - PUBBLICITA' ED ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente Regolamento è pubblicato sull'albo pretorio online dell'Ente e sul sito del Comune di Montenero Val Cocchiara.
2. L'entrata in vigore del presente Regolamento è fissata dal giorno successivo alla deliberazione Consiliare inerente.
3. Il presente Regolamento si compone di 14 Articoli.